

(N. 2623)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1952 (V. Stampato N. 2869)

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio
(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 23 OTTOBRE 1952

Modificazioni alla legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I. - S.I.D.E.R. garantite dallo Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il limite di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 167, che autorizza l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) ad emettere una o più serie di obbligazioni denominate I.R.I. - S.I.D.E.R. per il finanziamento del programma di riordino e completamento degli impianti side-

rurgici a ciclo integrale, è elevato a 63 miliardi di lire.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.